



IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| – Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| – Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Prof. Avv. Mauro Orlandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| – Avv. Marina Santarelli | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| – Prof. Avv. Alberto Monti | Membro designato dal Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 9 aprile 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti posti a base della controversia possono essere così riassunti sulla base delle rappresentazioni fornite dalle parti e dalla documentazione prodotta che, nella loro combinazione, forniscono un quadro sostanzialmente incontestato.

La ricorrente, in data 23.12.2010, metteva all'incasso, per mezzo della propria Banca (non convenuta nel presente procedimento), due pagherò (il primo dell'importo di € 3.600,00 scadente il 28.02.2011, il secondo dell'importo di € 4.283,79 scadente il 31.03.2011) entrambi domiciliati presso l'Intermediario convenuto. Mentre il secondo dei pagherò in questione veniva protestato e reso alla Ricorrente, il primo pagherò, che la ricorrente era convinta "fosse stato regolarmente onorato", avendo ricevuto l'accredito del relativo importo, era stato in realtà protestato in data 2.3.2011, smarrito e successivamente ritrovato dalla stessa Banca domiciliataria, come la ricorrente apprendeva a parecchi mesi dalla scadenza e relativo protesto, e segnatamente in data 30.1.2012, all'atto dell'addebito in conto.

Con lettera del 7.2.2012 la ricorrente contestava l'addebito. La Banca replicava con lettera del 5.3.2012 segnalando di aver richiesto all'intermediario domiciliatario il riaccredito dell'importo facciale del pagherò e dopo qualche ulteriore mese, in data 14.09.2012, comunicava il rifiuto opposto dalla banca domiciliataria.

A questo punto la Ricorrente si rivolgeva direttamente alla Banca domiciliataria qui convenuta insistendo per il rimborso dell'intero importo facciale del pagherò, rigettando le ragioni addotte per il rifiuto ed evidenziando in particolare come il debitore, dopo aver saldato quanto dovuto per l'altro titolo cambiario protestato, si fosse reso nel frattempo irreperibile.

L'intermediario propone una ricostruzione dei fatti sostanzialmente analoga a quella prospettata dalla ricorrente, con l'aggiunta di due informazioni: di aver inviato l'originale del titolo insoluto e protestato all'ICBPI in data 02.01.2012 per la restituzione alla Banca del ricorrente; di aver risposto alla Banca delle Ricorrente già con lettera in data 19.03.2012.

Quanto alle domande, la ricorrente chiede *"il rimborso facciale del titolo nonché le spese di protesto"* per un totale di € 3.746,62. L'intermediario, da parte sua, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso; nel merito rileva che nessun diritto è stato violato a causa del ritardo della restituzione, tenuto conto degli ampi termini prescrizionali a disposizione per l'esercizio dell'azione diretta nei confronti del debitore e che la dedotta irreperibilità del debitore principale è meramente asserita, non provata e comunque non imputabile al suo operato.

DIRITTO

Come detto, l'Intermediario solleva due eccezioni preliminari: la mancaza di legittimazione attiva della ricorrente, che, a suo dire, non può qualificarsi 'cliente' ai sensi delle disposizioni che regolano l'attività di questo Arbitro, perché tra di esse non esiste alcun rapporto contrattuale o bancario (sussistente, invece, con la *"Banca tramitaria"*); rilievo, questo, dal quale viene fatta discendere la seconda eccezione preliminare e cioè l'impossibilità di qualificare la comunicazione della ricorrente come 'reclamo'.

Tali considerazioni non colgono nel segno.

Anzitutto, va premesso che ai sensi delle Disposizioni che regolano l'attività di questo Arbitro per 'cliente' si intende anche *"il soggetto che .. è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento"*. In secondo luogo, se è vero che la ricorrente non è propriamente 'cliente' dell'intermediario qui convenuto e non ha instaurato con essa un rapporto contrattuale come quello sussistente con la propria banca, tuttavia in caso di domiciliatura di una cambiale presso una banca, come pacificamente è stato nel caso di specie, la relazione che intercorre tra la banca domiciliataria e il soggetto nel cui interesse l'incasso dell'effetto viene curato è comunque idonea a far considerare sussistente la qualifica di 'cliente', come prevista dalle disposizioni che regolano questo procedimento. E' difatti principio ormai consolidato che la Banca domiciliataria risponde quanto meno a titolo di responsabilità extracontrattuale per la mancanza di diligenza nella custodia del titolo smarrito e per l'inadempimento dell'obbligo di pagamento (Così decisione 452/2012 Collegio di Milano) e che, comunque, nei suoi confronti *"accanto alla responsabilità di natura aquiliana, è ravvisabile ... una responsabilità contrattuale ... per effetto della violazione di obblighi nascenti da situazioni di semplice contatto sociale, in quanto gravata da un obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione", consistente, nella fattispecie presa in considerazione dalla sentenza, nel "far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso" (così Trib. Torino 28 dicembre 2009; nello stesso senso, con riferimento alla banca negoziatrice di un titolo, cfr. App. Milano 16 dicembre 2009)"* (cfr. decisione n. 864/2010 Collegio di Milano nonché 1921/2012 Collegio di Milano).

Da quanto precede discende che anche l'eccezione relativa alla mancanza di un reclamo viene meno e questo a prescindere dal fatto che la lettera del 24 settembre 2012 integra comunque tutte le caratteristiche di un reclamo.

Venendo al merito delle doglianze, in punto di diritto, come questo Arbitro ha avuto modo di rilevare in più occasioni, l'intermediario al quale viene consegnato un titolo di credito per l'incasso assume l'obbligo di adempiere tale compito con la diligenza propria della categoria di appartenenza e cioè quella del *bonus argentarius* (secondo il costante orientamento della Cass., tra tutte: sentenza n.



13777/2007). In punto di fatto, nel caso di specie, l'intermediario ha ammesso di aver smarrito il titolo subito dopo il protesto, di aver avviato la procedura di ammortamento con spese e competenze a proprio carico e di averlo poi ritrovato presso i propri uffici. E' inoltre pacifico che il protesto è stato elevato il 2.3.2011 e che, sempre stando a quanto ha dichiarato l'intermediario, il pagherò veniva spedito per la sua restituzione alla banca della ricorrente il 2.1.2012. Infine è dato incontestato che l'importo portato dal pagherò protestato è stato addebitato sul conto della ricorrente il 6.2.2012 e quindi oltre un anno dopo la sua presentazione all'incasso (avvenuta il 23.12.2010) e, a quanto è dato desumere dal complesso delle argomentazioni svolte dalla ricorrente, dall'accredito del relativo importo a favore della ricorrente. Appare, dunque, evidente la violazione dei citati obblighi di diligenza, rispetto alla quale, il ritardo con cui la ricorrente è stata informata della comunicazione del 19.3.2012 pare del tutto ininfluenza sotto il profilo causale.

Ciò detto sotto il profilo dell'*an debeatur*, si deve rilevare come non sussistano elementi idonei a veder integralmente accolta la pretesa risarcitoria avanzata per un importo pari al valore facciale del pagherò, atteso che non risulta agli atti del procedimento alcuna prova o indizio in merito all'asserzione della ricorrente secondo cui, a causa del tempo trascorso, il recupero del credito è totalmente pregiudicato anche perché il debitore si sarebbe reso irreperibile subito dopo il pagamento del dovuto per l'altro titolo presentato all'incasso e anch'esso protestato. In questo contesto il Collegio ritiene che, a fronte della possibilità della ricorrente di agire comunque nei confronti del proprio debitore, il danno patito vada piuttosto individuato nella perdita di opportunità di recuperare rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il credito portato dal titolo di cui si discute e quindi in termini di perdita di *chance*, per la quale sussistono tutti gli elementi oggettivi (Cass. n. 11353/2010) nonché il nesso causale ponendosi tale pregiudizio in rapporto causale diretto con le inadempienze dell'intermediario. In difetto di altri possibili criteri e in applicazione del principio di cui all'art. 1226 cod. civ. sembra congruo riconoscere l'importo di € 1.080,00 (pari al 30% del valore facciale del vaglia cambiario) oltre le spese di protesto e bancarie per un totale di € 1.226,62 che l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 1.226,62.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO